

Genova, 9 gennaio 2020

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 4/2020

OGGETTO: TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

Dall'1.1.2020, la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni per le quali è previsto l'esonero dalla fatturazione, ex art. 22 del DPR 633/72, è tenuta alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, fatte salve le ipotesi di esonero previste dal DM 10.5.2019.

La memorizzazione e la trasmissione dei dati sostituiscono:

- l'obbligo di registrazione di cui all'art. 24 co. 1 del DPR 633/72;
- le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Ambito applicativo

Il nuovo regime si applica alla generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al dettaglio o di attività assimilate ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72. Tuttavia, il legislatore ha previsto termini di decorrenza differenziati dei nuovi obblighi sulla base del volume d'affari realizzato nel 2018.

Decorrenza dell'obbligo	Soggetti obbligati
1.7.2019	Soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 del DPR 633/72 e che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari complessivo superiore a 400.000 euro

1.1.2020	Generalità dei soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 del DPR 633/72, indipendentemente dal volume d'affari realizzato
----------	---

Soggetti obbligati dall'1.7.2019

Il nuovo regime si applica dall'1.7.2019 per i soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 e che hanno realizzato nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000 euro (ris. 47/E/2019). Di conseguenza, sono escluse dall'applicazione anticipata degli obblighi le attività avviate dal 2019. Occorre fare riferimento al volume d'affari complessivo realizzato dal soggetto IVA ai sensi dell'art. 20 del DPR 633/72, e non soltanto a quello derivante da operazioni al dettaglio.

Regime opzionale

L'introduzione del nuovo regime obbligatorio, ad opera dell'art. 17 del DL 119/2018, comporta il superamento del regime opzionale di cui al previgente art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (applicabile dal 2017). Le opzioni esercitate entro il 31.12.2018 sono rimaste valide per l'intero periodo d'imposta 2019.

Distributori automatici e distributori di carburante

Una specifica disciplina è prevista dall'art. 2 co. 1-bis e 2 del DLgs. 127/2015 per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate mediante distributori automatici e per le cessioni di benzina e gasolio da parte di distributori di carburante, per le quali si rinvia alle specifiche voci.

Grande distribuzione

Sono soggette ai nuovi obblighi anche le imprese della grande distribuzione le quali, a partire dall'1.1.2019, non possono più avvalersi del regime opzionale di cui all'art. 1 co. 429-432 della L. 311/2004 (abrogato dall'art. 7 del DLgs. 127/2015).

Esoneri

Il DM 10.5.2019 (modificato dal DM 24.12.2019) ha individuato le operazioni che, in fase di prima applicazione, sono escluse dai nuovi obblighi. Tali esoneri cesseranno di avere applicazione a partire dalle date che saranno individuate con successivi decreti ministeriali.

Riferimento DM 10.5.2019	Operazioni escluse dall'obbligo	Altri obblighi
Art. 1 lett. a)	Operazioni ex art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri, vendite per	Registrazione dei corrispettivi



	<p>corrispondenza, somministrazioni presso mense aziendali, ecc.)</p> <p>Operazioni ex DM 13.2.2015 (servizi connessi alla duplicazione della patente, ecc.)</p> <p>Operazioni ex DM 27.10.2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati)</p>	
Art. 1 lett. b)	Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, certificate mediante biglietto di trasporto	
Art. 1 lett. b-bis)	Prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri	Registrazione dei corrispettivi e certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale
Art. 1 lett. c)	<p>Operazioni collegate e connesse a quelle di cui all'art. 1 lett. a), b) e b-bis)</p> <p>Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate "in via marginale" rispetto a quelle di cui alle lett. a), b) e b-bis)</p> <p>Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate "in via marginale" rispetto a quelle soggette all'obbligo di fatturazione</p>	

Art. 1 lett. d)	Operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale
Art. 2 co. 2	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, effettuate "in via marginale" dagli esercenti impianti di distribuzione carburante

Nessun esonero specifico è previsto per i soggetti che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014.

Ai sensi del DM 10.5.2019, per tutte le operazioni escluse dal nuovo regime resta ferma la possibilità di memorizzare e trasmettere i dati su base facoltativa (cfr. anche risposta interpello 139/E/2019).

Operazioni "marginali" e operazioni "collegate e connesse"

Si considerano effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari dell'anno precedente.

Nessuna specifica definizione, invece, è stata fornita circa la nozione di "operazioni collegate e connesse". Inizialmente, era stato previsto che tali esoneri (individuati dagli artt. 1 co. 1 lett. c) e 2 co. 2 del DM 10.5.2019) operassero soltanto fino al 31.12.2019. Successivamente, il DM 24.12.2019 ne ha prolungato la validità, allineando i relativi termini di applicazione alle altre disposizioni di esonero.

Lampade votive

L'esonero per i soggetti che gestiscono il servizio delle lampade votive nei cimiteri è stato introdotto dal DM 24.12.2019 e si ritiene operi con decorrenza dall'1.1.2020.

Attività di intrattenimento e spettacolo

Nella prassi amministrativa è stato riconosciuto l'esonero dall'invio telematico anche per i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche e di intrattenimento certificate mediante titoli di accesso, in quanto, ai sensi del DM 13.7.2000, essi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, la quale li mette a disposizione dell'Anagrafe tributaria.

L'esonero opera anche se tali prestazioni non sono comprese fra quelle individuate dal DM 10.5.2019. Resta fermo l'obbligo di invio telematico per i corrispettivi relativi alle "attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale" (risposte interpello nn. 506/2019 e 535/2019).

Strumenti di memorizzazione e invio dei dati

Le regole di memorizzazione e trasmissione dei dati sono individuate dal provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 (aggiornato con provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297 e con provv. 20.12.2019 n. 1432217).

Le specifiche tecniche approvate con tale provvedimento sono state da ultimo aggiornate al 23.12.2019.

La memorizzazione e l'invio dei corrispettivi devono essere effettuati mediante gli specifici strumenti individuati dall'Amministrazione finanziaria:

- i registratori telematici di cui al provv. 182017/2016 (ovvero i registratori di cassa appositamente adattati secondo le prescrizioni delle specifiche tecniche);
- la procedura web gratuita messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi, in apposita area riservata, utilizzabile anche mediante dispositivi mobili (provv. 99297/2019).

Inoltre, dall'1.1.2021, gli obblighi potranno essere assolti anche mediante sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, le cui caratteristiche saranno definite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (art. 21 co. 1-bis del DL 124/2019).

Criteria di scelta degli strumenti

La scelta degli strumenti dovrà tener conto della tipologia di attività esercitata.

Tipologia di attività svolta	Strumento
Attività caratterizzata da un'elevata frequenza di operazioni	Registratori telematici
Attività caratterizzata da una bassa frequenza di operazioni	Valutabile l'utilizzo della procedura web

Occorre considerare che l'utilizzo della procedura web richiede una connessione di rete sempre attiva (non soltanto al momento della trasmissione dei dati, come nel caso dei registratori telematici, ma anche al momento della memorizzazione e dell'emissione del documento commerciale).

Sono ammesse soluzioni "miste" (cfr. Guida Agenzia delle Entrate, ottobre 2019). Ad esempio, un soggetto può avvalersi del registratore per alcune operazioni e della procedura web per altre (è il caso di chi effettua vendite al dettaglio in parte presso un negozio, in parte a domicilio).

Registratori telematici

L'installazione dei registratori è condotta da laboratori e tecnici abilitati e richiede che siano effettuate le seguenti operazioni preliminari.

Fase dell'installazione	Finalità	Descrizione



Censimento	Consente all'Agenzia delle Entrate di identificare univocamente l'apparecchio	Il tecnico abilitato inserisce nel registratore i propri dati identificativi e la partita IVA dell'esercente e trasmette all'Agenzia la richiesta del certificato dispositivo; ottenuto il certificato, il registratore si trova nello stato "censito"
Attivazione	Consente all'Agenzia delle Entrate di associare l'apparecchio a un esercente specifico	Il tecnico invia la richiesta di attivazione dall'apparecchio. In caso di esito positivo, il sistema produce un QR CODE, che viene messo a disposizione dell'esercente in apposita area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e dovrà essere apposto in apposito alloggiamento del registratore, in luogo visibile ai clienti. Al termine di tale procedura, l'apparecchio si trova nello stato "attivato"
Messa in servizio	Abilita il registratore alla trasmissione dei dati	L'operazione è effettuata dal tecnico abilitato e può avvenire congiuntamente ovvero successivamente all'attivazione del registratore

Gli apparecchi devono essere sottoposti a verifiche periodiche, di regola con cadenza biennale.

L'esercente, direttamente o tramite un intermediario di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98, appositamente delegato, deve effettuare l'accreditamento sul portale Fatture e Corrispettivi per poter usufruire dei servizi relativi alla gestione dei registratori disponibili in apposita area riservata (es. consultazione dei dati degli apparecchi, registrazione dei cambi di stato degli stessi, download del QR CODE e del libretto di dotazione informatico del registratore, gestione delle situazioni di emergenza dovute all'assenza di rete o connettività o al mancato funzionamento del dispositivo, ecc.).

Il conferimento (o la revoca) della delega alla consultazione dei dati è effettuato con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 291241/2018.

I registratori telematici (censiti e non ancora in servizio) possono essere utilizzati temporaneamente come registratori di cassa (cfr. risposte interpello 139/E/2019 e 201/E/2019).

Procedura web

La procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate è accessibile (mediante PC o dispositivi mobili) dall'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, all'interno del servizio "Documento commerciale online" (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 57). Tale procedura consente di generare il documento commerciale e, al contempo, di memorizzare e



trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a ciascuna operazione, nonché di visualizzare, in seguito, i documenti emessi.

Adeguamento degli strumenti

Entro il 30.6.2020, i registratori telematici e la procedura web devono essere aggiornati ai fini dell'attuazione della c.d. "lotteria degli scontrini" (provv. Agenzia delle Entrate n. 739122/2019, modificato dal provv. 1432381/2019). Essa richiede, in particolare, che l'esercente sia in grado di:

- acquisire il "codice lotteria" comunicato dal cliente;
- trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni valide per partecipare alle estrazioni dei premi.

Per i modelli già approvati, i produttori potranno dichiarare la conformità alle regole tecniche in tema di lotteria degli scontrini, nonché alle specifiche tecniche aggiornate per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi, inviando apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 30.6.2020. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate potrà approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre il 31.12.2022, che si rendano necessarie per l'adeguamento di registratori di cassa adattati a registratore telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l'adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti (cfr. provv. n. 1432217/2019).

Memorizzazione

In caso di utilizzo dei registratori telematici, la memorizzazione dei corrispettivi è effettuata al momento di effettuazione dell'operazione mediante la registrazione degli stessi in memorie permanenti e inalterabili, contestualmente alla rilevazione delle operazioni sui registratori. Le informazioni da memorizzare sono riportate nell'allegato tecnico "Tipi dati per i corrispettivi".

In caso di utilizzo della procedura web, la memorizzazione è effettuata contestualmente alla generazione del documento commerciale e riguarda i dati di ogni singola operazione.

La memorizzazione deve avvenire con cadenza giornaliera (provv. n. 1432217/2019; art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015).

Trasmissione telematica

In caso di utilizzo dei registratori telematici, i dati dei corrispettivi sono inviati all'interno di un file XML, elaborato al momento della chiusura giornaliera, secondo il tracciato "Tipi dati per i corrispettivi" allegato al provv. 182017/2016 (che comprende i dati di riepilogo dei corrispettivi). Tale file viene sigillato elettronicamente e trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate. A seguito dell'invio, il registratore riceve dal sistema l'esito del controllo. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata da parte dell'Agenzia la ricezione del file. In caso di esito negativo, le informazioni si considerano non trasmesse (provv. 182017/2016, § 3.4).

Utilizzando la procedura web, invece, i dati trasmessi sono quelli di ogni singola operazione effettuata e sono inviati contestualmente all'emissione del documento commerciale.

Termini di trasmissione

I dati dei corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 (art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015). Restano fermi l'obbligo di memorizzazione giornaliero dei dati nonché i termini previsti per le liquidazioni periodiche.



L'invio deve avvenire nella fascia oraria 3:00-5:00 antimeridiane. Sono comunque previste specifiche procedure di invio in caso di interruzione dell'attività dovuta a chiusura domenicale, attività stagionale, ecc. In caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati, soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione, sarà utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura (cfr. specifiche tecniche, versione 9.0, aggiornata al 23.12.2019).

Procedure di emergenza

Nel portale web Fatture e Corrispettivi sono disponibili funzionalità che consentono di gestire alcune situazioni di emergenza nell'utilizzo dei registratori (es. assenza di rete internet, problemi di connettività del dispositivo, ecc.).

Informazioni da trasmettere

Le informazioni da memorizzare e trasmettere tramite i registratori telematici sono individuate dall'allegato tecnico "Tipi dati per i corrispettivi". Tale documento, così come il tracciato per l'invio dei dati, sono stati aggiornati in data 23.12.2019, fra l'altro, al fine di consentire la gestione di alcune situazioni particolari (es. corrispettivi non riscossi, prestazioni pagate mediante ticket restaurant, esercizio di più attività, sconto riconosciuto al momento del pagamento).

Le nuove specifiche saranno valide a partire dall'1.3.2020. Tuttavia, il loro utilizzo diverrà obbligatorio soltanto dall'1.7.2020. Fino al 30.6.2020, è possibile trasmettere i dati sulla base della versione 6.0 delle specifiche tecniche (novembre 2017).

Semplificazioni per il primo semestre

Per i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo, le sanzioni previste dall'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 non si applicano se il soggetto passivo trasmette i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta (art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015). Dall'1.1.2020, dunque, i soggetti con volume d'affari superiore alla soglia di 400.000 euro nel 2018 non possono più fruire della semplificazione.

Operatività della moratoria

Periodo di applicazione della moratoria	Soggetti interessati
1.7.2019 - 31.12.2019	Soggetti che hanno realizzato nel 2018 un volume d'affari > 400.000 euro
1.1.2020 - 30.6.2020	Soggetti che hanno realizzato nel 2018 un volume d'affari non superiore alla soglia



Ambito applicativo della moratoria

Beneficiano della moratoria (circ. 15/E/2019):

- sia i soggetti che alla data di entrata in vigore dell'obbligo hanno messo in servizio i registratori telematici;
- sia i soggetti che a tale data non hanno ancora nella loro disponibilità un registratore telematico (e che, in ragione della tipologia di attività esercitata, non possono utilizzare la procedura web delle Entrate per trasmettere i dati).

Soggetti privi dei registratori telematici

Nel periodo di operatività della moratoria, i soggetti che non si sono dotati tempestivamente dei registratori possono effettuare la trasmissione (direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98) mediante canali alternativi ai registratori individuati con provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2019 n. 236086:

- generando un file XML conforme alle specifiche tecniche del provv. 236086/2019 (eventualmente mediante il software di compilazione reso disponibile dall'Agenzia) e inviandolo mediante canali telematici già attivi per l'esterometro o mediante il servizio di upload presente nel portale Fatture e Corrispettivi;
- inserendo i singoli corrispettivi giornalieri in apposita procedura di compilazione web disponibile, anch'essa, sul portale Fatture e Corrispettivi.

Tali soggetti, fino alla messa in servizio dei registratori, e comunque non oltre il termine del periodo transitorio, potranno adempiere l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi rilevando le operazioni mediante i registratori di cassa già in uso o mediante ricevute fiscali e registrando i corrispettivi ai sensi dell'art. 24 del DPR 633/72.

Casi particolari di trasmissione dei dati

Soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria

Fino al 30.6.2020, i soggetti passivi IVA tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. farmacie) hanno la facoltà di adempiere i nuovi obblighi mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica al Sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015). I registratori telematici, mediante specifica configurazione, possono essere utilizzati anche per il colloquio con il Sistema TS (cfr. specifiche tecniche).

A decorrere dall'1.7.2020, per effetto dell'art. 15 co. 2 del DL 124/2019, tali soggetti adempiono l'obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione e la trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS utilizzando gli strumenti previsti dall'Agenzia delle Entrate ex art. 3 del DLgs. 127/2015.

Soggetti "multicassa"

I soggetti che operano mediante tre o più punti cassa per singolo punto vendita possono memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi mediante un unico "punto di raccolta" (cfr. specifiche tecniche), il quale può essere costituito da:

- un registratore telematico;
- un "Server-RT", ossia un server gestionale utilizzato per il consolidamento dei dati dei punti cassa e opportunamente adattato, ovvero un server gestionale di consolidamento collegato a un registratore telematico.



È possibile, fra l'altro:

- utilizzare due o più server in un unico punto vendita, purché a ognuno di essi siano collegati almeno tre punti cassa;
- collocare il Server-RT insieme a quelli degli altri punti vendita aziendali, presso un unico locale centralizzato.

È necessario, però, che ciascun punto vendita disponga di un proprio Server-RT; non è consentito, dunque, l'utilizzo di un "punto di raccolta" unico aziendale per tutti i punti vendita (cfr. risposta interpello 9/E/2019).

La speciale modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante un unico punto di raccolta può essere adottata anche da una società che esercita attività di commercio al dettaglio tramite incaricati "porta a porta", ciascuno dei quali fa riferimento a una delle filiali distribuite sul territorio e certifica le operazioni attraverso un apposito terminale (computer portatile e POS) collegato al registratore della singola filiale (risposta a interpello 53/E/2018).

I soggetti "multicassa" che optano per la speciale modalità di trasmissione dei dati sono tenuti a:

- dotarsi di un processo di controllo interno, conforme a quello indicato dalle specifiche tecniche, coerente con il sistema di controllo adottato in base al Modello di organizzazione e controllo di cui al DLgs. 231/2001, ove previsto;
- far certificare la conformità del processo di controllo sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili, sia con riferimento ai sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione dei dati, da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali; per la certificazione di conformità dei sistemi informatici, è altresì possibile rivolgersi ad istituti universitari e al CNR (cfr. consulenza giuridica 13/E/2019).

Documentazione delle operazioni

La memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono l'assolvimento degli obblighi di certificazione fiscale. Tuttavia, ciò non implica l'esonero da qualsiasi obbligo di documentazione delle operazioni. I soggetti interessati, infatti, sono tenuti a emettere il "documento commerciale" di cui al DM 7.12.2016, salvo che sia emessa fattura (ordinaria o semplificata).

Il documento costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia.

Resta fermo l'obbligo di emissione della fattura, ove richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Contenuto del documento commerciale

Il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome, dell'emittente;
- numero di partita IVA dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (in alternativa, per i prodotti medicinali, il numero AIC);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.



Nel modello di documento riportato nell'allegato alle specifiche tecniche "Layout documento commerciale" sono presenti dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma, come l'importo del resto erogato al cliente. Tuttavia, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'eventuale mancata specificazione di tale dato non è direttamente sanzionabile (risposta interpello 338/E/2019).

Documento commerciale valido ai fini fiscali

Il documento commerciale emesso con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA dell'acquirente assume validità anche ai fini fiscali, vale a dire che è idoneo ai seguenti ai fini:

- deduzione delle spese agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;
- applicazione della fatturazione differita.

L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Modalità di emissione del documento

Il documento è emesso mediante gli strumenti tecnologici di cui all'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 (registratori telematici o procedura web) e può essere rilasciato, alternativamente:

- in formato cartaceo (su idoneo supporto che assicuri la leggibilità e la conservazione nel tempo);
- in formato elettronico (garantendone l'autenticità e l'integrità), previo accordo con il destinatario.

È consentita anche l'emissione di documenti di "annullo" e "reso", nonché di documenti "per regalo" (emessi senza l'evidenza del corrispettivo).

Procedure di reso

Le procedure di reso merce individuate dalle risoluzioni nn. 154/E/2001 e 219/E/2003, concernenti le operazioni documentate mediante scontrino fiscale, sono applicabili anche in caso di operazioni certificate con documento commerciale, purché la procedura di rettifica dell'IVA fornisca gli elementi necessari a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario (principio di diritto n. 21/E/2019).

Emissione della fattura

L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove i corrispettivi siano documentati mediante fattura (cfr. risposta interpello 149/E/2019).

Principali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Si riportano di seguito i chiarimenti forniti dalla prassi amministrativa con riferimento a particolari tipologie di operazioni.

Fattispecie	Chiarimenti
-------------	-------------

<p>Corrispettivi pagati mediante buoni pasto</p>	<p>L'esercente che, a fronte della somministrazione resa, accetta il pagamento mediante ticket restaurant deve rilasciare il documento commerciale al momento di ultimazione della prestazione e includere i corrispettivi pagati mediante ticket nell'ammontare complessivo giornaliero dei corrispettivi, anche se lo stesso importo sarà oggetto di fatturazione nei confronti della società che emette i buoni. Tale modalità di rilevazione delle operazioni non comporta duplicazioni, in quanto l'imposta a debito dovrà essere computata una sola volta, nella liquidazione relativa al periodo in cui si è verificata l'esigibilità dell'IVA (ossia, in coincidenza del pagamento del controvalore del buono, ovvero dell'emissione della fattura, se anteriore al pagamento).</p> <p>In caso di disallineamenti tra i dati dei corrispettivi trasmessi in via telematica e l'imposta calcolata in sede di liquidazione periodica dall'esercente, l'Agenzia delle Entrate continuerà a fare riferimento al momento di esigibilità dell'imposta individuato ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 (risposte a interpello 394/E/2019 e 419/E/2019).</p>
<p>Contabilità separata</p>	<p>Nell'ipotesi di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, il soggetto passivo IVA può utilizzare anche un unico registratore telematico per l'invio dei dati. Tuttavia, qualora le attività siano soggette a regimi IVA differenti (es. attività in regime IVA ordinario e attività agrituristica in regime forfetario), occorre adottare soluzioni idonee a distinguere i corrispettivi. Ad esempio, è possibile assegnare un numero di "reparto" a ciascuna attività o, in alternativa, un apposito codice a ciascuno dei beni o servizi venduti, purché sia tenuto altresì un apposito prospetto riepilogativo dei numeri e dei codici assegnati. Allo stato attuale, infatti, il registratore consente di trasmettere soltanto un dato aggregato (risposta interpello 532/E/2019). Tale criticità dovrebbe però essere superata con l'adeguamento alle specifiche tecniche valide da marzo 2020.</p>
<p>Soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione dei corrispettivi</p>	<p>I soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione possono emettere il documento commerciale anche senza l'indicazione dell'aliquota IVA applicabile alla singola cessione di beni, purché nel medesimo documento sia indicata, quale causa di esclusione dall'imposta, la codifica "AL-Altro non IVA". In ogni caso, tali soggetti devono segnalare, mediante apposita stringa informatica, l'applicazione della ventilazione nell'ambito del file xml contenente i dati dei corrispettivi da inviare (risposta a interpello 420/E/2019).</p>

<p>Prestazioni alberghiere - Corrispettivi non riscossi</p>	<p>Nell'ipotesi di servizi alberghieri acquistati tramite agenzie di viaggi, occorre distinguere se l'agenzia agisce in nome proprio o in nome e per conto dei clienti. Nel primo caso l'operazione va documentata mediante fattura, in quanto si considera resa nei confronti di un soggetto passivo IVA ai fini della propria attività; nel secondo caso, va assolto l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi e rilasciato il documento commerciale, in quanto l'operazione si intende resa a privati.</p> <p>Nell'ipotesi di prestazioni rese a clienti abituali che versano il corrispettivo con cadenza prestabilita, ogni singolo servizio deve essere "tracciato" mediante l'emissione di un documento commerciale con l'indicazione "corrispettivo non riscosso", rilasciando al momento dell'incasso un documento commerciale con il riepilogo dell'ammontare dei servizi resi o, se richiesta, una fattura riepilogativa (risposta interpello 486/E/2019).</p>
<p>Rivendita di documenti di viaggio</p>	<p>I registratori telematici non sono muniti di funzioni specifiche per la rilevazione dei corrispettivi relativi alla rivendita di titoli di viaggio (es. biglietti o abbonamenti degli autobus), in quanto i relativi importi non devono essere oggetto di memorizzazione elettronica, né devono essere documentati mediante documento commerciale. Infatti, nel caso della rivendita di titoli di viaggio, l'IVA è assolta dal gestore del servizio di trasporto (art. 74 del DPR 633/72) e al rivenditore spetta il solo aggio, che viene documentato separatamente mediante fattura emessa nei confronti del gestore del servizio medesimo (risposta a interpello 394/E/2019).</p>

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.

STLex Studio Legale Tributario